

Codice A1502A

D.D. 10 ottobre 2017, n. 946

**Mobilità in deroga - Gestione 2016 - D.I. n. 83473/2014, Circolare Ministeriale n. 2/2017, Accordi Regionali del 5 e 19/12/2016 e del 28/3/2017 - Revoca dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS di due mensilità integrative a ex titolari di disoccupazione speciale edile di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 275 del 12/4/2017**

## VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, e le successive disposizioni contenute nella Circolare ministeriale n. 19 dell’11 settembre 2014 e nella Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014;
- la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, recante “Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 – Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente”, che recepisce e sistematizza sul piano operativo le nuove disposizioni gestionali;
- l’art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell’esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro, limitando le concessioni di mobilità in deroga a un massimo di quattro mesi e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi in deroga agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale. n. 83473/2014;
- l’Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l’annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;;
- la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che definisce il quadro gestionale degli ammortizzatori in deroga per l’annualità 2016, integrando le indicazioni generali contenute nella Circolare INPS n. 107/2015 e definendo i codici di monitoraggio e di intervento che dovranno applicare le sedi territoriali INPS in sede di liquidazione dell’indennità di mobilità in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016 che stanZIA 200 milioni per la

gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell'applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554;

- l'Addendum all'Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga, a cui si applicano criteri analoghi a quelli previsti per il 2015, ampliando però la platea di destinatari anche a soggetti provenienti dalla mobilità ordinaria o dalla disoccupazione speciale edile e limitando l'erogazione dell'indennità ad un massimo di tre mensilità, vale a dire:
  - un'età non inferiore a 50 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
  - la fruizione di una precedente prestazione di sostegno al reddito conclusa nel 2016;
  - la condizione di disoccupato alla data di inizio del periodo indennizzato;
  - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016, con cui si prende atto dell'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e del successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di mobilità in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2016, dove si modificano varie disposizioni contenute nei Decreti Legislativi compresi nell'ambito del cosiddetto Jobs Act e, in particolare, si introduce all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 1) una integrazione all'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (comma 6-bis) con cui si aumenta la somma disponibile alle Regioni per interventi sugli ammortizzatori in deroga al di fuori dei criteri presenti agli art. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, portando dal 5% al 50% la percentuale di riserva per tali attività, calcolata anche tenendo conto dei residui derivanti dalle gestioni delle annualità precedenti, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte della Regione;
- l'intesa fra la Regione e le parti sociali del 24 ottobre 2016, con cui, in considerazione della maggiore disponibilità finanziaria conseguente alle disposizioni sopra citate, si porta da tre a quattro mensilità il periodo indennizzabile con la mobilità in deroga nel 2016, cioè al massimo consentito dalla normativa (art. 1, comma 304 della Legge di Stabilità 2016 sopra citata), modificando solo per questo aspetto l'Addendum del 27 aprile 2016;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione n. 34 del 4 novembre 2016, che specifica le modalità attuative della riserva del 50% delle risorse disponibili introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 185/2016;
- l'Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 5 dicembre 2016, con cui, data l'urgenza di dare immediata operatività agli interventi programmati che devono essere avviati entro l'anno in corso, si definiscono in linea di massima le modalità di utilizzo della quota del 50%, considerato che l'INPS non ha ancora provveduto a quantificarla, decidendo di utilizzare almeno l'80% delle risorse "in deroga" per il finanziamento di interventi sugli ammortizzatori sociali, rimandando ad un accordo successivo la destinazione del restante 20%, e di rimuovere ogni limite di età per concessione della mobilità in deroga, riaprendo retroattivamente i termini di presentazione delle domande, con scadenza ultimativa al 3 febbraio 2017, per tutti coloro che hanno terminato una precedente prestazione tra il 31 dicembre 2015 e il 5 dicembre 2016, e confermando la scadenza di 60 giorni dopo la conclusione dell'ammortizzatore ordinario per chi ne completa la fruizione tra il 6 e il 30 dicembre 2016, aspetti gestionali di cui si dà notizia sulla pagina della mobilità in deroga del sito regionale nel Comunicato del 5 dicembre 2016;
- la Circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016, che definisce le regole per la gestione degli interventi afferenti alla riserva del 50% sugli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in

deroga, specificando i numeri di decreto convenzionali da associare ai provvedimenti autorizzativi;

- l'accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 19 dicembre 2016, oggetto del Comunicato pubblicato sul sito regionale il 22 dicembre, con cui, basandosi sulla somma di 19 milioni, si decide di destinare il 20% di tale importo, pari a 3.800.000 Euro, all'attivazione di cantieri di lavoro rivolti a disoccupati, e di riservare il restante 80%, quantificato a tale data in 15.200.000 Euro, al finanziamento degli interventi di CIG e mobilità in deroga delineati nell'accordo del 5 dicembre 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 con cui si approva per presa d'atto gli accordi regionali del 24 ottobre e del 5 e 19 dicembre 2016 sopra citati e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire gli interventi individuati;
- il Decreto Interministeriale n. 1600107 del 22 dicembre 2016, con cui si assegnano alle Regioni e alle Province Autonome ulteriori 65 milioni di Euro per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui 5.115.704 Euro alla Regione Piemonte, suddivisi a metà tra fondi ordinari e fondi non vincolati ai criteri standard, sulla base delle modalità di calcolo definite dall'INPS;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 31 gennaio 2017, con cui si precisa che le Regioni non possono concedere la mobilità in deroga al termine della fruizione dell'ASpI o della NASpI, per cui si sono inclusi nei provvedimenti adottati dal mese di febbraio esclusivamente lavoratori provenienti dalla mobilità ordinaria;
- la precisazione ministeriale successiva, del 30 marzo 2017, in risposta ad un quesito regionale sulle modalità di gestione delle domande di lavoratori provenienti dalla disoccupazione speciale edile, con cui si assimila questa prestazione all'ASpI e alla NASpI, ritenendo anche in questo caso non concedibile l'indennità in deroga al termine della fruizione di detto trattamento;
- l'Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017, in cui, considerata la maggiore disponibilità di risorse per la gestione del 50% rispetto a quelle a suo tempo stimate, sia per i fondi stanziati a fine 2016 con il D.I. n. 1600107 prima citato, sia per le economie realizzate sulle domande di mobilità in deroga autorizzate, si decide di portare da 4 a 6 mesi il periodo indennizzabile con la mobilità in deroga solo per chi ha concluso una prestazione di mobilità ordinaria, di intervenire a salvaguardia delle domande di NASpI, ASpI e disoccupazione speciale edile bloccate a seguito della Circolare Ministeriale n. 2/2017, e di aumentare la dotazione finanziaria per la programmazione dei cantieri di lavoro previsti nell'accordo del 19 dicembre 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-4830 del 28 marzo 2017, in cui l'esecutivo regionale recepisce l'Accordo sottoscritto in pari data, e demanda alla Direzione Coesione Sociale la gestione degli interventi ivi previsti;
- il Comunicato regionale del 4 aprile 2017, pubblicato sulla pagina del sito regionale dedicata alla mobilità in deroga, in cui si dà notizia dell'accordo del 28 marzo e si precisa che le domande di mobilità in deroga presentate da ex titolari di mobilità ordinaria pervenute dalle sedi territoriali INPS con istruttoria positiva dopo tale data, saranno autorizzate per un periodo di sei mesi, e non di quattro, come in precedenza, alla luce delle decisioni assunte nella nuova intesa;
- la Determinazione del Dirigente Regionale del Settore Politiche Attive del Lavoro n. 275 del 12 aprile 2017 con cui si autorizza l'INPS a pagare due mensilità aggiuntive ai beneficiari della mobilità in deroga provenienti da una precedente indennità di mobilità ordinaria e autorizzati nei provvedimenti adottati nei mesi precedenti, secondo quanto disposto nell'Accordo del 28 marzo 2017 sopra citato, con l'esclusione dei lavoratori che in base alle segnalazioni delle agenzie territoriali INPS provenivano da ASpI, NASpI e disoccupazione speciale edile;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, e la Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della

- qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

## **CONSIDERATO**

- che, dopo l’adozione della Determinazione n. 275/2017 sopra citata, a seguito di varie segnalazioni da parte di lavoratori edili che avevano percepito le 4 mensilità standard e richiedevano la concessione delle due mensilità aggiuntive che risultavano liquidate a loro ex colleghi, gli uffici regionali hanno operato una verifica puntuale, caso per caso, basandosi sulle informazioni disponibili nella Banca Dati Percettori INPS, sul tipo di sostegno al reddito a cui si ricollegava la mobilità in deroga autorizzata dalla Regione;
- che tale controllo ha fatto emergere vari casi di domande segnalate dalle sedi INPS competenti come presentate da soggetti provenienti da un’indennità di mobilità ordinaria che in realtà interessavano lavoratori titolari del trattamento di disoccupazione speciale edile, quindi non aventi diritto. secondo le disposizioni ministeriali, alle due mensilità aggiuntive concesse con la Determinazione Regionale n. 275/2017, errore probabilmente ingenerato dal fatto che questi lavoratori erano anch’essi iscritti alla lista di mobilità e che all’epoca il tipo di prestazione precedentemente fruita era influente ai fini dell’autorizzazione regionale e aveva unicamente un rilievo di tipo documentale e statistico;
- che tali accertamenti sono stati trasmessi alla Direzione Regionale INPS per una verifica ulteriore, anche in relazione all’effettiva liquidazione delle due mensilità integrative, che ha confermato le risultanze della verifica interna regionale per quanto attiene in specie all’errata segnalazione della precedente prestazione fruita;
- che la Regione Piemonte ha pertanto provveduto a trasmettere ai lavoratori interessati la comunicazione di avvio del procedimento di revoca con lettera raccomandata A.R. del 22 agosto 2017, dando loro facoltà di richiedere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione un riesame della pratica, come previsto all’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che il presente provvedimento di revoca riguarda i casi al momento formalmente conclusi, per i quali è documentata la ricezione della comunicazione di cui sopra e non è pervenuta alcuna opposizione alla revoca nei tempi previsti, mentre alcuni casi ancora in sospeso saranno oggetto di un successivo provvedimento;
- che nell’elenco dei soggetti interessati dalla revoca, individuato come “Allegato A” alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono indicati, oltre alla sede INPS interessata e agli identificativi dei richiedenti, gli estremi della comunicazione inviata per posta e la data di ricevimento della stessa;
- che si dà quindi mandato alle agenzie INPS territorialmente competenti di recuperare le somme indebitamente corrisposte con modalità da concordarsi con le persone interessate.

Considerato quanto sopra espresso, si ritiene di procedere alla revoca della concessione di due mensilità aggiuntive di indennità di mobilità in deroga autorizzate con la Determinazione del Dirigente Regionale del Settore Politiche Attive del Lavoro n. 275 del 12 aprile 2017 (Elenco n. 21-2016) ai soggetti riportati nell’Allegato A al presente provvedimento, ferma restando la facoltà per il lavoratore di ricorrere contro la presente determinazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della

DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

## IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

### *determina*

- di revocare l'autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS di due mensilità aggiuntive dell'indennità di mobilità in deroga approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 275 del 12 aprile 2017 (Elenco n. 21-2016) alle domande presentate dai soggetti riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto, da una verifica svolta dagli uffici regionali, è emerso che detti richiedenti, segnalati dall'INPS come provenienti dalla mobilità ordinaria, avevano invece fruito in precedenza del trattamento di disoccupazione speciale edile, mentre la concessione integrativa, prevista nell'Accordo fra Regione e parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017, era riservata unicamente a ex titolari dell'indennità di mobilità ordinaria a seguito delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 31 gennaio 2017 e delle successive precisazioni pervenute dalla Direzione Generale competente, come in premessa specificato, dato atto che le persone interessate non hanno presentato nessuna osservazione avverso tale decisione comunicata loro in via preventiva, come previsto dalla L. 241/1990, con raccomandata A.R.;

- di dare mandato alle agenzie INPS territorialmente competenti di recuperare le somme indebitamente corrisposte con modalità da concordarsi con le persone interessate;

- di demandare al Settore Politiche del Lavoro la comunicazione all'INPS e al soggetto interessato l'approvazione della presente Determinazione, precisando che avverso il provvedimento di revoca è possibile ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Felice Alessio SARCINELLI